

Schema di Convenzione di dettaglio tra Città di Torino e SMAT S.p.A. per il conferimento e la disciplina del potere espropriativo.

Premesso che:

- sulla base della Convenzione sottoscritta il 17 febbraio 2000 dal Comune di Torino e da altri comuni dell'Ambito Torinese veniva costituita la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - S.M.A.T. S.p.A. -, per l'espletamento del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 4 lettera f) della L. n. 36/1994 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale della Città n. 167 del 19 luglio 1999 (n. mecc. 99 04149/64), con la quale si dava attuazione alla legislazione nazionale e regionale in materia di risorse idriche (L. n. 36/1994 e L.R. n. 13/1997);
- con deliberazione della Giunta Comunale della Città n. 209 del 20 febbraio 2001 (n.mecc. 2001 01244/64) veniva approvata la bozza di Convenzione Tipo tra i singoli Enti Locali e la SMAT S.p.A. per il servizio idrico integrato e la bozza di Contratto Tipo per la concessione di beni in uso, al fine di armonizzare i rapporti contrattuali di ciascun Ente Pubblico con l'Ente Gestore;
- l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla SMAT S.p.A. veniva realizzato con la stipula della Convenzione tra la Città di Torino e la SMAT S.p.A., avvenuta in data 13 febbraio 2002;
- con deliberazione della Giunta Comunale della Città del 12 marzo 2002 (n.mecc. 2002 01669/064) si precisava, tra l'altro, la titolarità della SMAT S.p.A. ad introitare le tariffe relative al servizio di acquedotto e depurazione, a partire dal 1° aprile 2001 e con corresponsione del relativo canone;
- sulla base di quanto concordato nella Convenzione stipulata tra la Città e SMAT S.p.A. il 13 febbraio 2002, modificata il 12 giugno 2002, con la quale si affidava alla società la gestione del servizio idrico integrato, con deliberazione della Giunta Comunale della Città del 12 agosto 2003 (n.mecc. 2003 06304/064), si attribuiva a SMAT S.p.A. il potere di introitare i "canoni di fognatura" che, in precedenza, avevano natura tributaria mentre attualmente, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 448/1998, sono da considerarsi corrispettivi a fronte della prestazione di un servizio;
- la L. n. 36/1994 ha definito l'organizzazione dei servizi idrici sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), attribuendo all'Autorità d'Ambito la funzione di governo e di controllo e al Gestore il compito di organizzare il servizio idrico integrato;
- la L.R. n. 13/1997 ha individuato sei ATO, tra i quali l'Ambito 3 Torinese (ATO 3) situato in Provincia di Torino: i Comuni appartenenti a tale Ambito hanno stipulato apposita Convenzione al fine di coordinarsi nell'organizzazione del servizio idrico integrato;
- l'esecuzione di tutte le attività necessarie all'attuazione di quanto stabilito nel Piano d'Ambito (lo strumento di programmazione del sistema idrico integrato nell'ATO 3 di cui fanno parte il Piano degli Interventi, il Piano economico-finanziario e lo sviluppo tariffario), così come definite nei Programmi annuali di investimento deliberati dall'Autorità, è di competenza del Gestore, nel rispetto delle norme vigenti in materia di affidamento di servizi, forniture ed appalti di opere pubbliche.

Ribadito che:

in base alla Convenzione stipulata tra la Città e SMAT S.p.A. il 13 febbraio 2002, il Comune di Torino si impegna a sostenere e favorire l'attività di SMAT S.p.A., attraverso l'espletamento delle pratiche amministrative concernenti la gestione del servizio idrico integrato ricadenti nella sua competenza e titolarità, tra le quali rientra l'adozione di atti finalizzati ad approvare la realizzazione di progetti inerenti le nuove fognature pubbliche site nel territorio della Città.

Considerato che:

- SMAT S.p.A. ha inoltrato al Settore Ponti e Vie d'Acqua, al fine di ottenerne l'autorizzazione all'esecuzione, trattandosi di opere da realizzare su territorio della Città, il progetto preliminare, redatto dalla medesima Società e riguardante la costruzione del collettore di

fognatura lungo la Via Anselmetti tra Strada del Drosso ed il torrente Sangone – lotto II/A. L'opera in progetto rientra in un complesso di opere infrastrutturali connesse con la realizzazione del Centro Agro Alimentare Torinese "C.A.A.T." di Grugliasco delle quali la Città, negli anni '90, si è fatta carico, nell'ambito di Convenzioni ed Accordi di Programma con la Regione, per potenziare il collegamento di Torino con il sito del suddetto C.A.A.T. Tra queste opere era ricompresa la realizzazione di un collettore bianco di grande portata, della lunghezza complessiva di 4.840 ml., che partendo dalla zona dello scalo ferroviario di Grugliasco, percorrendo, in adiacenza, la Strada del Portone e proseguendo lungo la Via Anselmetti raggiungesse il Sangone. L'opera fu divisa in due lotti principali dei quali il primo, di lunghezza pari a 1.730 ml., lungo Strada del Portone nel tratto tra Grugliasco e Via Bertani, è stato completamente realizzato mentre il secondo, di lunghezza pari a 3.110 ml., previsto da Via Bertani al torrente Sangone percorrendo la Via Anselmetti, diviso in ulteriori tre sub-lotti funzionali (II/A, II/B e II/C), è stato realizzato solo nel tratto centrale (lotto II/B), per una lunghezza di 1.090 ml. Il progetto preliminare di costruzione del collettore di fognatura lungo la Via Anselmetti, tra Strada del Drosso ed il torrente Sangone, lotto II/A della lunghezza di 631 ml., oggetto del presente provvedimento prevede la realizzazione del tratto terminale, di recapito nel corpo idrico superficiale, del grande collettore di cui ai summenzionati accordi con la Regione. L'altro tratto ancora da realizzare, il lotto II/C, è attualmente in fase di progettazione da parte di SMAT S.p.A. L'opera in oggetto sarà costituita da un tratto di 560 ml di tubazione in cemento armato turbocentrifugato di diametro interno pari a 250 cm. realizzata con scavo in galleria con la tecnica del microtunnelling sottopassando la Strada del Drosso e dal manufatto di sfocio in conglomerato cementizio a sezione rettangolare di lunghezza pari a 71 ml., larghezza di 250 cm. ed altezza variabile da 350 a 565 cm., realizzato con scavo manuale in galleria tradizionale per ca. 60 ml. e meccanizzato a cielo aperto per il restante tratto;

- l'opera rientra nel Programma degli investimenti 2008/2010 dell'ATO 3 Torinese (numero identificativo intervento 648) approvato con deliberazione n. 305 del 27 febbraio 2008 della Conferenza della medesima Autorità;
- il progetto preliminare è stato sottoposto ai Settori interessati (Settore Suolo, Settore Mobilità, Settore Grandi Opere del Verde Pubblico, Settore Ambiente e Territorio e Direzione Patrimonio), che hanno espresso tutti parere favorevole;
- la realizzazione del progetto presentato da SMAT S.p.A. comporta la necessità di avviare il procedimento espropriativo, dato che le aree interessate alla costruzione dell'opera prevista sono di proprietà privata;
- è necessario, pertanto, delegare a SMAT S.p.A. il potere espropriativo per l'acquisizione delle aree interessate alla realizzazione dell'opera, come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. _____, con cui è stata autorizzata la realizzazione del progetto presentato da SMAT S.p.A., allegato alla suddetta deliberazione ed è stato approvato lo schema di Convenzione per il conferimento e la disciplina del potere espropriativo

Tra la Città di Torino e la società S.M.A.T. S.p.A. si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto la delegazione del potere espropriativo a SMAT S.p.A., ad esclusione dell'approvazione del progetto preliminare e di quello definitivo con connessa dichiarazione di pubblica utilità, dell'emissione del decreto d'occupazione d'urgenza e temporanea e del decreto di asservimento, per l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione del progetto relativo alla costruzione del collettore di fognatura lungo la Via Anselmetti tra Strada del Drosso ed il torrente Sangone – lotto II/A., ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

Il predetto progetto preliminare, redatto da SMAT S.p.A., è allegato, unitamente al Piano Particellare (all. n. 1) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. _____, che autorizza la realizzazione del progetto stesso;

Art. 2

Procedura espropriativa

In forza della presente Convenzione, SMAT S.p.A. procederà all'adozione di tutti gli atti necessari all'acquisizione delle aree occorrenti alla realizzazione del progetto relativo alla costruzione del collettore di fognatura lungo la Via Anselmetti tra Strada del Drosso ed il torrente Sangone – lotto II/A., ad eccezione di quelli espressamente esclusi e menzionati nell'art. 1.

Nell'esercizio del potere delegato, SMAT S.p.A. agirà in nome proprio e per conto della Città.

S.M.A.T. S.p.A. ha quantificato le indennità stabilite nel Piano Particellare allegato al progetto e se ne accollerà il relativo esborso, oltre al pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziari, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di determinazione del Giudice.

La legittimazione passiva relativamente ad eventuali contenziosi giudiziari spetterà in via esclusiva a SMAT S.p.A.: la Città, pertanto, non risponderà di eventuali irregolarità procedurali, gestionali e patrimoniali.

Si evidenzia che, relativamente a tale progetto è stata segnalata la presenza di un coltivatore diretto su aree di proprietà comunali, per il quale occorrerà verificare l'eventuale diritto all'indennità aggiuntiva ex art. 42 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.. Inoltre, data l'esistenza di un ricorso promosso contro la Città da alcuni cittadini che gestiscono degli orti urbani abusivi lungo Strada del Drosso, nella zona a ridosso del fiume Sangone, sarà necessario integrare l'avvio del procedimento anche nei confronti dei ricorrenti che hanno trascritto la citata domanda giudiziale per accertamento di diritti reali presso il Tribunale di Torino; pertanto, non sarà possibile la costituzione volontaria di servitù di passaggio in favore di SMAT su tali aree oggetto di contenzioso, dovendosi invece procedere ad asservimento coattivo.

Art. 3

Indennità d'esproprio e di occupazione

SMAT S.p.A. dovrà procedere alla determinazione delle indennità d'esproprio e di occupazione, sulla base della vigente normativa in materia e provvedere ai pagamenti dei relativi importi stabiliti, con i mezzi finanziari in dotazione alla società stessa.

Art. 4

Durata della delegazione

Il potere espropriativo, oggetto della presente Convenzione, viene conferito alla SMAT S.p.A. con decorrenza dalla data di sottoscrizione della Convenzione stessa, fino alla conclusione delle procedure espropriative delegate alla predetta Società.

Art. 5
Revoca

La Città di Torino potrà revocare la delega, oggetto della presente Convenzione, con provvedimento scritto da notificarsi al delegato, nei casi di inerzia o di inadempimento di quest'ultimo o di non corretta gestione delle funzioni delegate, oltre che per sopravvenute gravi e motivate esigenze di interesse pubblico e per modificazioni delle disposizioni di legge in materia di espropriazione. La Città potrà, in tal caso, tenere conto delle attività svolte da S.M.A.T. S.p.A. fino al momento della revoca, con le modalità ritenute più opportune.

Art. 6
Modificazione della Convenzione

Ogni futura necessità di modificazione e/o integrazione della presente Convenzione sarà concordata tra le parti ed autorizzata, per quanto riguarda la Città, dalla Giunta Comunale.

Art. 7
Spese contrattuali

Le spese per la stipulazione e la registrazione della presente Convenzione sono a carico di SMAT S.p.A.